

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

16.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 9 SETTEMBRE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CROLLALANZA**

INDICE

	Pag.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modificazione alle vigenti norme per la emissione di licenze di fabbricazione di apparecchi e materiali radioelettrici. (1052)	273
Modificazione agli organici della Milizia Nazionale Portuaria. (1053)	274
Norme per l'estrazione delle sabbie ferriere lungo il litorale del Regno. (1054)	274

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Ascione, Brenciani, Carretto, Cavallazzi, Fantucci, Klinger, Lauro, Lembo, Lojacono Giuseppe e Pezzuto.

Constata che la Commissione è in numero legale.

(*Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Jannelli.*)

(*Interviene anche, autorizzato dal Presidente della Camera, a norma dell'articolo 31 del Regolamento, il Consigliere nazionale, Chiodelli.*)

RAMPONE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Modificazione alle vigenti norme per la emissione di licenze di fabbricazione di apparecchi e materiali radioelettrici. (1052)

CHIESA, *Relatore*, avverte che le norme per la emissione di licenze per la fabbricazione, riparazione e commercio degli apparecchi e materiali radio-elettrici risultano dal Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 912. Il Comitato intercorporativo per la radio ha espresso l'avviso che tutta questa materia sia maggiormente disciplinata. Ne consegue la necessità di adeguare le norme vigenti alle attuali esigenze dell'industria e del commercio radio.

Ciò si concreta nella nuova prescrizione di precisare il ramo di attività da autorizzare al momento del rilascio della licenza, allo scopo di conseguire una maggiore garanzia nella fabbricazione dei vari materiali, con l'accertamento dei mezzi tecnici di cui le ditte costruttrici dispongono.

CHIODELLI ricorda che il Comitato intercorporativo per la radio, di cui fa cenno la relazione ministeriale, presieduto dal generale Manni e costituito dai rappresentanti delle Forze Armate e da quelli delle corporazioni della meccanica e dello spettacolo, ha esaminato i vari problemi connessi con lo sviluppo dell'industria e del commercio degli apparati radio.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il Comitato ha constatato innanzi tutto che il numero delle fabbriche di apparecchi e di materiali radio in genere è sensibilmente superiore alle effettive necessità del mercato, e questo non tanto per gli apparecchi comuni radioriceventi, quanto per gli apparati più complessi, quali i trasmettitori, gli apparati per trasmissioni speciali occorrenti alle Forze Armate, all'E. I. A. R., ecc.

Il Comitato ha altresì constatato che tutte le fabbriche vogliono costruire ogni genere di apparati. Si è pertanto manifestata la opportunità non solo di non aumentare il numero delle fabbriche — al che provvede il Ministero delle corporazioni secondo la procedura generale — ma anche di favorire il più possibile la specializzazione, nel senso che una fabbrica, o per lo meno un numero limitato di fabbriche, produca un determinato tipo di apparati.

Rileva che la necessità di giungere ad una tale specializzazione era da tempo sentita, specie in rapporto allo sviluppo di una tecnica italiana. Questa richiede una adeguata attrezzatura di laboratori che sarà tanto più efficiente, quanto più si saranno ottenuti da un lato la ripartizione di compiti tra le varie fabbriche e dall'altro il concentramento della produzione in un più limitato numero di fabbriche.

Per raggiungere questo scopo occorre naturalmente un vaglio profondo dei mezzi tecnici e dell'attrezzatura delle singole fabbriche, che può essere fatto dai tecnici specializzati del Ministero delle comunicazioni; e che a seguito di ciò il Ministero stesso precisi sulle licenze di fabbricazione qual genere di produzione ciascuna azienda è autorizzata ad esercitare. A ciò tende il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE auspica che dall'attuazione del provvedimento derivi un vantaggio per i radio-ascoltatori, nel senso che per l'avvenire si costruiscano in Italia apparecchi migliori di quelli attualmente in commercio; necessità maggiormente avvertita oggi che non si importano apparecchi dall'estero.

PAOLONI esprime l'augurio che le ditte costruttrici trovino il modo di mettere in commercio un apparecchio veramente popolare per il prezzo e per il rendimento, ciò che non appare impossibile.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modificazione agli organici della Milizia Nazionale Portuaria. (1053)

D'ANNUNZIO, *Relatore*, ricorda che gli organici della Milizia Nazionale Portuaria furono, a causa del naturale crescente sviluppo dei servizi per i quali venne costituita, già modificati con due Regi decreti-legge del 1932-X e del 1935-XIII, ed anche di recente con la legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 35. Non essendosi però ravvisato sufficiente il numero degli ufficiali e militi in relazione al lavoro da compiere e ritenendosi opportuno assegnare nuove unità ai gruppi attualmente esistenti nei maggiori porti del Regno e costituire nuovi reparti nei porti minori, si è predisposto il disegno di legge in esame.

I nuovi organici, che sono accresciuti di 400 unità, sono chiaramente specificati per gradi nell'articolo 1, mentre nell'articolo 2 si stabilisce che il Ministro delle finanze provvederà alle variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione della legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Norme per l'estrazione delle sabbie ferrifere lungo il litorale del Regno. (1054)

CRO, *Relatore*, osserva che il provvedimento in esame deriva dalla necessità di aumentare la produzione del ferro che, da alcuni mesi, con un processo molto semplice, viene estratto dalle sabbie del litorale. Si dà pertanto al Ministro delle comunicazioni, durante la presente guerra, la facoltà di estendere questa estrazione anche alle zone del litorale le quali siano già state date in concessione per altri usi, sia a seguito di licenza che di contratto.

A qualche rilievo potrebbe dar luogo l'articolo 2 in base al quale le concessioni possono essere sospese con provvedimento insindacabile dell'autorità marittima, senza che ai titolari delle concessioni spetti alcun compenso, rimborso, od indennizzo di sorta; ma il solo esonero dal pagamento dei canoni per tutto il periodo della sospensione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Potrebbe essere opportuno, a suo avviso, qualche chiarimento da parte del Sottosegretario di Stato per le comunicazioni circa l'applicazione di tale norma.

JANNELLI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*, assicura che l'Amministrazione delle comunicazioni userà con estrema cautela delle facoltà concessele dal disegno di legge, anche in considerazione della elevata estensione di litorale sabbioso, di cui

solo una parte limitata è data in concessione ai privati.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.
(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 10.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Modificazione alle vigenti norme per la emissione di licenze di fabbricazione di apparecchi e materiali radioelettrici. (1052)

ART. 1.

L'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 912, è completato dal seguente comma:

« Il Ministero delle comunicazioni stabilisce quali apparecchi e materiali radioelettrici la ditta costruttrice è autorizzata a fabbricare, e ne fa menzione sulla licenza ».

ART. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente andrà in vigore dal 1° gennaio 1941-XIX.

Modificazioni agli organici della Milizia Nazionale Portuaria. (1053)

ART. 1.

Gli organici della Milizia Nazionale Portuaria, di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 24 marzo 1932-X, n. 392, convertito nella legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1994, quale risulta modificato con il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1860, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 148, e con la legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 335, sono modificati nel modo seguente:

Ufficiali.

Grado	V — Console Generale (a).	N.	1
»	VI — Consoli	»	5
»	VII — Primi Seniori	»	2
»	VIII — Seniori	»	6
»	IX — Centurioni	»	24
»	X e XI — Capimanipolo e Sot- tocapimanipolo	»	21
	Totale	N.	59

(a) Al riassorbimento della transitoria eccedenza nell'organico di console generale derivante dalla promozione effettuata in virtù delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1191, si provvederà al formarsi della prima vacanza nel grado medesimo.

Sottufficiali e truppa.

Marescialli maggiori	N.	10
Marescialli capi	»	15
Marescialli ordinari	»	20
Brigadieri	»	68
Vice brigadieri	»	85
Militi scelti	»	200
Militi	»	901
Totale	N.	1299

ART. 2.

Il Ministro delle finanze provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Norme per l'estrazione delle sabbie ferrifere lungo il litorale del Regno. (1054)

ART. 1.

Durante la presente guerra il Ministro delle comunicazioni ha facoltà di disporre, a suo insindacabile giudizio, previo parere tecnico dell'Amministrazione dei lavori pubblici, che l'estrazione di sabbie ferrifere lungo il litorale marittimo del Regno, abbia luogo anche in zone le quali siano già date in concessione per altri usi, sia a seguito di licenza che di contratto.

Tale facoltà sarà esercitata nei modi previsti dagli articoli 160 e 162 del Codice per la marina mercantile.

ART. 2.

Qualora in dipendenza delle disposizioni di cui all'articolo precedente, non sia possibile continuare l'esercizio delle concessioni in precedenza assentite, queste saranno sospese con provvedimento insindacabile dell'Autorità marittima locale.

In tal caso ai titolari delle concessioni non spetta alcun compenso, rimborso od

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

indennizzo di sorta, ma il solo esonero dal pagamento dei canoni per tutto il periodo della sospensione.

ART. 3.

Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza del Ministero delle corporazioni per la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e per quanto riguarda la competenza

del Ministero dei lavori pubblici per la polizia idraulica.

ART. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

